



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 666 del 11.12.2025

Corte Sportiva di Appello n.10

Seduta del giorno 11.12.2025

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Eboli Basket codice FIP 050026 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 343, di cui al C.U. n° 579 del 01/12/2025, relativo alla gara n° 3833 del campionato di categoria Under 17 maschile, con il quale è stata comminata la perdita della gara per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento [art. 52, RE Gare];

BERNIERO CHIAGANO inibizione determinata dal 01/12/2025 al 01/03/2026 per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per circostanze attenuanti come firmatario della lista [art. 47 RG, art. 21,4 RG];

D'ARCO ANTONIO inibizione determinata dal 01/12/2025 al 01/03/2026 per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per circostanze attenuanti come presidente della società per la posizione irregolare di allenatore [art. 47 RG, art. 21,4 RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Eboli Basket.

Valutate le circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione, e la palese buona fede del Sig. Berniero Chiagano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.2 u.p. R.G.

Valutato che, per quanto concerne il presidente D'Arco Antonio, non è possibile rivalutare le circostanze attenuanti generiche, per altro già concesse in sede di primo grado

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado:

- Conferma la sanzione irrogata nei confronti del presidente D'Arco Antonio;
- riduce, in applicazione rivalutata dell'art. 21.4 u.p. R.G. in combinato disposto con l'art. 22.2 u.p. R.G., l'inibizione inflitta al tesserato Berniero Chiagano dal giorno 01.12.2025 al giorno 01/02/2026.

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 11 dicembre 2025

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli